CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI LA CENSURA
da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.1 del 1 GENNAIO 1943

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1942-XX, n. 1379 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 5 dicembre 1942-XXI)
NORME PER IL SERVIZIO DI CENSURA E DI CONTROLLO SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE
Omissis
Art. 1 - Durante l'applicazione della legge di guerra, disposta con R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti per l'esercizio della censura e del controllo sulla corrispondenza epistolare e sulle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, e di qualsiasi altra specie.
Art. 2 - Gli organi incaricati della censura e del controllo dei mezzi di comunicazione hanno facoltà:
1) di prendere conoscenza del contenuto della corrispondenza epistolare e delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie.
2) Di procedere alla soppressione, totale o parziale, della corrispondenza epistolare e delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie, che possano comunque portare pregiudizio alla difesa dello Stato.
Art. 3 - Le Amministrazioni pubbliche, che esercitano servizi postali e di telecomunicazioni, i concessionari dei servizi stessi, gli enti autorizzati al recapito e gli obbligati al trasporto di effetti postali sono tenuti a concorrere al servizio di censura e di controllo, ottemperando alle disposizioni e agli ordini che, a tal fine, vengono impartiti dalle autorità competenti.
Art. 4 - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, trasporta, o comunque detiene per il recapito, corrispondenza epistolare è tenuto ad esibirla agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta ai fini del servizio di censura.
Gli ufficiali e gli agenti predetti hanno facoltà di trattenere la corrispondenza epistolare esibita, per l'inoltro ai competenti organi incaricati del servizio di censura, i quali, dopo la verifica, ne curano il recapito a mezzo del servizio postale con tassa semplice a carico del destinatario.
Art. 5 - Il trasporto di corrispondenza epistolare diretta all'estero, nonché il trasporto o il recapito di corrispondenza epistolare proveniente dall'estero possono essere effettuati soltanto a cura dell'Amministrazione postale.
La disposizione del comma precedente si applica anche al trasporto e al recapito di corrispondenza epistolare provenienti da basi navali o da altre zone, alle quali, ai sensi di speciali disposizioni emanate per ragioni inerenti allo stato di guerra non si possa accedere senza l'autorizzazione della competente autorità, ovvero diretta a dette basi navali o zone.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al trasporto o al recapito di corrispondenza epistolare delle Amministrazioni dello Stato, effettuati a mezzo di speciali incaricati. Restano ferme le particolari disposizioni concernenti il trasporto e il recapito della corrispondenza delle missioni diplomatiche.
Art. 6 - Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria addetti al servizio di controllo alla frontiera, ai porti e agli aeroporti hanno facoltà di trattenere gli stampati di qualsiasi genere di cui siano in possesso le persone che si recano all'estero o che provengono dall'estero.
Gli stampati trattenuti, sono, a richiesta degli interessati, depositati negli uffici di pubblica sicurezza di frontiera, per la successiva restituzione.
Le disposizione dei commi precedenti si applicano anche nei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 5.

Art. 7 - Gli addetti al servizio di censura e di controllo sono tenuti all'osservanza del segreto sulla corrispondenza e sulle comunicazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio. In caso di trasgressione, si applicano le disposizioni dell'art. 326 del Codice penale.
Art. 8 - Chiunque invia, trasporta o recapita corrispondenza epistolare in contravvenzione all'art. 5 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire diecimila.
La stessa pena si applica a chiunque non ottempera all'ordine impartito ai sensi dell'art. 4 di esibire la corrispondenza epistolare di cui sia in possesso, nonché a chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel n. 1 dell'art. 1 e nel n. 1 dell'art. 2 del decreto del DUCE del 28 agosto 1942-XX, relativo al servizio di corrispondenza epistolare e di telecomunicazioni.
Art. 9 - Il presente decreto si applica anche nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti.
Art.10 - Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 5 - Mancini

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.6 del 16 MARZO 1943
§ 96 - TRATTAMENTO CORRISPONDENZE INTERNE ED ESTERE CONTENENTI VALUTA E FRANCOBOLLI

Servizio IV – Dv. 1a – Sez. 1a. – N. 901928-DF. – A complemento delle disposizioni impartite col telegramma circolare 758180 del 28 novembre u. s., col quale è stato disciplinato il trattamento delle corrispondenze interne ed estere contenenti valuta e francobolli, restituite dalla censura perché spedite in violazione del noto decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo si precisa che, per le corrispondenze ordinarie della specie prive della indicazione del mittente, dovrà essere applicata la seguente procedura:
Gli organi di censura restituiranno le lettere di cui trattasi già revisionate, aperte e accompagnate da apposito verbale. Tali lettere chiuse in contraddittorio, saranno tenute a disposizione dei mittenti col trattamento delle corrispondenze assicurate inusitate se il contenuto è superiore a lire cinque; le altre, contenenti valori inferiori a lire cinque, opportunamente custodite, saranno tenute giacenti, egualmente, per il prescritto periodo.
Per le corrispondenze da e per i prigionieri di guerra, vigono, come è noto le norme speciali di cui alle circolari 451200-Gme-700-1 del 1° gennaio 1943-XXI e successive modificazioni.
(Foglio d'Ordini n. 22 del 20 febbraio 1943-XXI)

§ 99 - CORRISPONDENZE PROVENIENTI DALL'ESTERO DA PRIGIONIERI DI GUERRA ITALIANI IN MANO NEMICA
Servizio I – Ufficio prigionieri guerra e beni nemici. – N. 816.130-GME-400. L'art. 34 della circolare a stampa n. 451.200/GME-700/1 del 1° gennaio 1943-XXI, postale dalle Autorità di P. S. o Podestà sono inoltrate dall'stabilisce che giungendo ad uffici le corrispondenze suddette senza il bollo dell'Ufficio censura posta estera di Roma o dell'U.C.E.C. della R. Marina in Roma, le corrispondenze non devono essere consegnate, ma inviate al "Reparto postale censura posta estera – Via Lago Lesina . Roma" perché le sottoponga a censura, e vi dia corso a censura effettuata.

Nonostante tale tassativa disposizione si è ancora verificato che in grandi città i portalettere abbiano consegnato ai destinatari corrispondenze, e specie cartoline, prive del bollo della censura.
Si ricorda perciò che non solo gli uffici ma anche i portalettere devono osservare la disposizione sopra indicata, e quindi non debbono consegnare corrispondenze del genere prive del bollo della censura di Roma, ma devono restituirle ai superiori perché le rinviino a Roma per l'esecuzione della censura.

(Foglio d'Ordini n. 20 del 16 febbraio 1943-XXI)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.8 del 16 APRILE 1943

§133 - CENSURA DELLA CORRISPONDENZA DA E PER INTERNATI CIVILI

Servizio I – Ufficio prigionieri di guerra e beni nemici. N. 816.305-700. – Il Ministero dell'interno, modificando la sua precedente disposizione, ha stabilito che la censura della corrispondenza da e per internati civili sia eseguita dai Podestà per i Comuni ove non vi siano uffici di P. S., anche se nei Comuni stessi vi siano stazioni dei RR. CC. Perciò gli articoli 55 e 59 della circolare a stampa n. 451.200-GME-700-1 del 1° gennaio scorso, modificata con la Tabella 1a di aggiunte e variazioni alla circolare stessa sono da variarsi nel modo seguente:
Art. 55 – ultime due righe sostituirle con quanto segue: postale all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (ed in mancanza di essa al Podestà che rappresenta l'Autorità di P. S.), che provvede alla consegna ai destinatari. Art. 59 – 6a riga si modifichi come segue: Autorità di P. S. ovvero dal Podestà (che rappresenta l'Autorità di P. S. nei luoghi in cui essa non esiste) agli uffici postali, i quali le invieranno al
Art. 59 – 14a riga si modifichi come segue: postale dalle Autorità di P. S. o Podestà sono inoltrate dall'Ufficio stesso al
Art. 59 – ultima riga dopo le parole: ovvero alle Autorità di P. S. si aggiunga: o Podestà.
Art. 59 – si cancelli l'aggiunta fatta con la tabella 1a.

(Foglio d'Ordini n.. 41 del 6 aprile 1943-XXI)